



Sostituto firmava le ricette a nome del titolare: falso ideologico

Data 25 agosto 2019
Categoria medicina_legale

Confermata la condanna per falso ideologico di un medico sostituto che firmava le ricette a nome del titolare. Anche se non ci sono stati danni alla salute, si tratta di falso ideologico (Cass. V Pen n.14681/2019).

Un medico in pensione sostituiva un collega firmando le ricette a suo nome applicando il suo timbro e apponendo una firmailleggibile.

Denunciato per falso ideologico dalla Corte di Merito, il medico sostituto si difendeva affermando che in realtà lui si limitava a compilare prescrizioni su ricettari intestati al collega assente apponendo il timbro di quest'ultimo e firmando con il proprio nome nelle vesti di sostituto.

Portava a difesa alcune circolari regionali che disciplinavano la materia disponendo che, il sostituto del medico convenzionato deve compilare le ricette sul ricettario del titolare apponendo il doppio timbro del titolare e del sostituto e la sola firma del sostituto.

Il medico veniva però condannato, per cui ricorreva in Cassazione.

I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso del medico in quanto la procedura attuata dallo stesso (unico timbro del titolare e firma illeggibile) era idonea a generare errore circa la figura dell'emittente della prescrizione, sia verso i pazienti che verso altri Enti o fruitori delle prescrizioni stesse, anche in ipotesi di successive contestazioni.

I reati di Falso:

Il falso materiale (che non è specificatamente attinente a questo caso) è un reato caratterizzato dalla presenza di un errore di forma in un atto e può essere commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio: chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense... attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusioneIl delitto si consuma al momento del rilascio all'assistito e non quando questi lo abbia utilizzato.

Il falso ideologico si configura quando il giudizio diagnostico espresso nel certificato medico si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio stesso che siano non corrispondenti al vero e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione.

Per la commissione del reato è necessario che chi scrive il certificato abbia coscienza della sua falsità, non c'è reato in caso di errore o di inganno da parte del paziente.

DanieleZamperini